



Disegno

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito
per i premi delle casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»,
depositata il 23 gennaio 2020²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2021³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020 «Al massimo il 10 per cento del reddito
per i premi delle casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» è valida ed è sot-
toposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3⁴

³ Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell'assicurazione contro le
malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del
reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla
Confederazione e per l'importo rimanente dai Cantoni.

¹ RS 101

² FF 2020 1548

³ FF 2021 2383

⁴ La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popo-
lare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della
Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie)

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.